REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dr. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Dr. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 820/2016 trattenuta in decisione all'udienza del 10.06.2020

[redacted] *Parte_1* in persona del Direttore [redacted] *Parte_2* e nella qualità di Commissario liquidatore p.t. della ex U.L.S.S. di [redacted] rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo [redacted];

APPELLANTE PRINCIPALE

[redacted] *CP_1*, rappresentata e difesa giusta procura speciale del [redacted] per [redacted] *Per_1* *[...]* allegata all'atto di citazione di primo grado dell'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti [redacted]

APPELLATA

Nonché contro

Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa , giusta procura speciale del [redacted] con sottoscrizione autenticata dal [redacted] *Per_2* di Napoli allegata , dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] in L'Aquila [redacted]

APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE

Nonché contro

CP_3 (GIÀ *CP_4*), in persona dei legali rappresentati pro-tempore, rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado dall' avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo alla [redacted]

APPELLATA

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

Nonché contro

[redacted] Controparte_6 in persona del suo procuratore speciale alle [redacted] Controparte_7 rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. [redacted] in L'Aquila, [redacted] – [redacted]

APPELLATA

Nonché contro

Dott. parte_8 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

APPELLATO NON COSTITUITO

Nonché contro

Controparte_9 in persona del legale rapp.te.p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

APPELLATA NON COSTITUITA

avverso

la sentenza n. 1598/2015 del 11.11.2015 depositata il 17.11.2015, del Tribunale di Teramo, resa nel procedimento civile rg. 200552/2005

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per l'appellante principale :

[redacted] Controparte_10 *per insussistenza della* [redacted] Controparte_11 *e della stessa struttura ospedaliera, in assenza del nesso di causalità tra l'operato dei Medici e l'evento causativo del danno, dichiarando che nulla è dovuto da parte della esponente Gestione Liquidatoria a titolo di risarcimento dei danni nei confronti di* [redacted] _10 *; - rigettare (in caso di eventuale appello incidentale) la domanda* [redacted] Controparte_9 *per carenza assoluta di legittimazione e per assoluta infondatezza della domanda stessa; - condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di* [redacted] Controparte_2 *nella produzione dell'evento dannoso o, gradatamente, la sua responsabilità concorrente (in misura prevalente), e condannarla in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore delle attrici, senza vincolo solidale tra i coobbligati e condannare la stessa azienda al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;* [redacted] Controparte_12 *in persona del procuratore e legale rappresentante p.t., di manlevare la Gestione Liquidatoria nella eventuale condanna al risarcimento del danno; In ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio."*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

[redacted] CP_1
".. rigettare l'appello svolto dalla convenuta appellante perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze del grado, oltre accessori di legge.."

Per l'appellata-appellante incidentale Controparte_2
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adìta, ogni contraria istanza disattesa,
respingere l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata o comunque respingere le domande nei confronti di CP_2 [...] Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari.
In via subordinata,
in via preliminare,
dichiarare inammissibile la chiamata in garanzia di CP_2 da parte della Gestione Liquidatoria [redacted] Parte_3 [redacted] per difetto di valida procura.
nel merito
respingere tutte le domande introdotte dalla Gestione Liquidatoria della Parte_4 e dalla Controparte_13 avverso CP_2
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari.
In ulteriore subordine,
nella non creduta ipotesi in cui la chiamata in causa venisse giudicata ammissibile e venisse attribuita ad CP_2 in tutto o in parte la responsabilità dell'evento per cui è causa,
in accoglimento dell'appello incidentale condizionato,
respingere la domanda nei rapporti tra le attrici ed CP_2 per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto da esse fatto valere.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari. "

Per l'appellata CP_3 :
"... 1) In via principale dichiarare inammissibile l'appello dalla Gestione Liquidatoria ex ULSS [redacted] proposto nei confronti di CP_3 , non avendo essa appellante principale, nelle conclusioni dell'atto di impugnativa, formulato alcuna richiesta di modifica, ex art 342 cpc, della sentenza di primo grado nei confronti della predetta compagnia di assicurazioni; 2) In via subordinata, rigettare, nel merito, l'appello proposto dalla Gestione Liquidatoria perché infondato in fatto e diritto; 3) In via gradata, dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo condizionato, spiegato dalla CP_2 nei confronti di CP_3 , terza chiamata in garanzia impropria; 4) In via ultimativa dichiarare che la CP_3 è tenuta a mallevare la CP_2 nei limiti del massimale di euro 154.937,07 per capitale, interessi, rivalutazione e spese. 5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite. "

Per l'appellata Controparte_14 :
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, disporre l'estromissione dal giudizio della Compagnia Controparte_15 , convenzionante per la RC la ex Parte_4 , contratto n. [redacted] avendo già erogato il massimale, fissato nel citato atto negoziale in €. 516.456,90, con compensazione delle spese di lite;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

- in via gradata, rigettare la domanda dell'appellante e condannare la stessa e/o in solido con le altre parti, per l'opposizione alla richiesta estromissione, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio o in via gradata dell'attuale grado e per l'entità fissata dalla tabella di cui alla legge 31.12.12, n. 47, aggiornata con D.M. 10 Marzo 2014 n. 55 e per lo scaglione di riferimento per il valore della causa, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ha anticipato le spese e non introitato le competenze."

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con atto di citazione notificato in data 09.07.2005, *Controparte_10* e la *[...] Controparte_9* convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Atri, la *Controparte_16* ed il Dott. *Controparte_8* al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla prima sofferti in occasione degli esiti dell'intervento chirurgico di cataratta dell'occhio sinistro eseguito il 10.2.1994 presso l' *Controparte_17* dal primario oculista dott. *CP_8* al quale aveva fatto seguito, dopo 5 giorni, l'eviscerazione del bulbo oculare a causa di un'endoftalmite settica contratta in sala operatoria e riconducibile all'uso di una confezione salina monodose infettatasi prima di essere utilizzata sull'attrice, per essersi verificati nella stessa seduta operatoria l'insorgenza [redacted] consecutivi della stessa infezione ed essere stata l'attrice operata [redacted] *CP_1* rimaneva totalmente cieca avendo già precedentemente perso la vista dell'occhio destro. La [redacted] attrice chiedeva a sua volta i danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'evento lesivo patito da [redacted] *Per_3* .

2. Si costituiva il Dott. *Controparte_8* che eccepiva la carenza di legittimazione attiva della *Controparte_9*, contestava la domanda attrice e negava di aver utilizzato la stessa confezione di soluzione salina per diversi pazienti.

3. Si costituiva la Gestione liquidatoria della soppressa [redacted] che chiedeva il rigetto delle domande delle attrici e nel contempo chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta farmaceutica *CP_2* produttrice della soluzione fisiologica utilizzata in occasione dell'intervento, ritenendola responsabile dell'evento per non essere presente sull'etichetta della confezione l'avvertimento di utilizzare il prodotto per una sola volta.

4. Si costituiva la terza chiamata *Controparte_2* che respingeva ogni addebito; eccepiva la prescrizione quinquennale nei confronti delle attrici e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la *Org_1* per essere dalla stessa eventualmente manlevata in caso di condanna.

5. Interveniva volontariamente in giudizio *Co* *Controparte_13* in qualità di compagnia assicuratrice della *Parte_4* che, aderendo alle difese da quest'ultima spiegate, chiedeva in caso di condanna di limitare la stessa al massimale di polizza pari ad €. 516.456,90.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

6. Espletata l'istruttoria con prove orali e CTU medico legale con la dott.ssa *Persona_4* *[...]* che riconosceva a carico della danneggiata un'I.P. del 85% un'I.T.A. di gg. 30 e relativa di gg. 90, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Teramo, accertata la responsabilità professionale del dott. *CP_8* accoglieva la domanda dell'attrice *Controparte_10*, con contestuale condanna solidale dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di € 820.000,00 oltre interessi; rigettava la domanda proposta dalla *Controparte_9* che riteneva carente di legittimazione attiva in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale intercorrente tra *CP_1* e i convenuti; rigettava la domanda svolta dalla Gestione liquidatoria della ex *Parte_4* nei confronti di *CP_2* (poi *Controparte_2* *[...]*) con conseguente assorbimento della domanda di manleva da questa proposta contro la *Org_1* (poi *CP_3*); condannava la *Controparte_13* a manlevare la Gestione liquidatoria della ex *Parte_4* nei limiti del massimale di polizza di €. 516.456,90.. Condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice *CP_10*. Condannava la *CP_9* al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun convenuto principale. Condannava la Gestione liquidatoria della [redacted] *Pt_4* [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata *CP_2* compensava le spese di lite tra quest'ultima e la terza chiamata *CP_3* poneva definitivamente a carico dei convenuti *Controparte_8* e Gestione Liquidatoria della [redacted] *Pt_4* [redacted] nella misura di ½ ciascuno, le spese di CTU.

7. Con atto notificato il 17-27/5/2016 la Gestione Liquidatoria della ex *Parte_5* *[...]* proponeva appello avverso la sentenza censurandola : a) Sull'an, nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice e ritenuto responsabile il sanitario e la struttura sanitaria per non aver fornito dimostrazione che l'insorgenza dell'infezione post- chirurgica non era dipesa da fattori estranei alla diligenza dell'operato del medico; riteneva al riguardo che il Giudice avrebbe travisato i fatti di causa e che la responsabilità dell'accaduto, doveva ricondursi all'omessa indicazione da parte della casa produttrice dei flaconi di soluzione salina sterile (*CP_2* dell'avvertenza di usare il prodotto una sola volta, escludeva ogni responsabilità della struttura ospedaliera essendo l'insorgenza della malattia riconducibile ad un evento imprevisto, inevitabile e non imputabile alla condotta dei medici, affermava che in ogni caso l'attrice non aveva fornito prova del nesso causale tra l'evento e la condotta dei sanitari; b) Sul quantum debeatur. Lamentava la sovrastima dei danni liquidati in favore dell'attrice che all'epoca dell'intervento era ultracinquantenne e già affetta da pregressi deficit visivi, di cui il Giudice avrebbe dovuto tener conto senza aderire acriticamente alla CTU di cui veniva chiesto il rinnovo; c) Lamentava poi la carenza di motivazione nel rigetto della domanda spiegata nei confronti della *CP_2* atteggiandosi invece la fornitura di prodotti difettosi come fattore esterno ed imprevedibile rispetto all'operato del personale medico idoneo ad escludere ogni loro eventuale responsabilità; d) sulle spese di giudizio sosteneva che la complessità e controvertibilità delle questioni trattate avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese di lite.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

8. Si costituiva [redacted] *CP_1* che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata pronuncia.

9. Si costituiva la *Controparte_2* che contestava l'impugnativa ed in particolare respingeva ogni addebito al riguardo mosso nei suoi confronti dall'appellante ascrivibile ad una carenza di informazione da parte della casa farmaceutica circa i limiti e le modalità di utilizzo del flacone contenente la soluzione salina. Evidenziava al riguardo come lo stesso chirurgo *CP_8* avesse negato recisamente di aver utilizzato il medesimo flacone di collirio per più interventi atteso che ciò sarebbe stato contrario ai basilari fondamenti dell'igiene in sala operatoria. Eccepiva l'inammissibilità della domanda inerente una presunta responsabilità del produttore in quanto nuova e chiedeva in caso di accoglimento dell'appello principale - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che veniva formulato - di respingere la domanda formulata dalle attrici nei confronti della *CP_2* per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto da esse fatto valere e di accertare che la pregressa invalidità dell'attrice per l'azzeramento della vista all'occhio destro comportava una riduzione dell'invalidità permanente derivante dall'intervento del 10.2.1994. Chiedeva altresì in caso di accoglimento dell'appello principale di essere manlevata da parte dell' *CP_3* da eventuali esborsi.

10. Si costituiva l' *CP_3* che chiedeva il rigetto del gravame principale e nella denegata ipotesi di condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne la società *CP_2* di contenere l'entità del risarcimento nel limite del massimale di polizza.

11. Si costituiva in giudizio la *Controparte_18* che chiedeva l'estromissione dal giudizio avendo già erogato in favore della danneggiata il massimale indicato nella polizza stipulata dall'assicurata *Pt_4* di €. 516.456,90, con compensazione delle spese di lite; in caso di opposizione alla richiesta di estromissione, chiedeva la condanna alle spese di lite di entrambi i gradi.

12. Non si costituivano in giudizio la [redacted] delle [redacted] e il Dott. *Controparte_8* ritualmente evocate.

13. All'udienza del 10.6.2020 trattata in forma cartolare ex art. 83, comma settimo D.L. 18/2020, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. La Corte rileva che l'appello principale proposto dalla Gestione Liquidatoria della [redacted] *Controparte_19* va dichiarato improcedibile ex art. 348 primo comma cpc.

15 [redacted] *CP_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

Controp , *[...]* *Controparte_20* *Controparte_8* e *Controparte_2*

16. Secondo consolidato indirizzo della Suprema Corte: "*Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina"*)." (Cass. S.U. 10864/2011; Cass. 12724/2012; Cass. 7679/2019) per cui, nel caso che ci occupa l'appellante principale non si è costituito tempestivamente in giudizio nei termini di cui agli artt. 347 e 165 1° comma c.p.c., posto che l'iscrizione a ruolo della causa risulta perfezionata solo in data 31.5.2016 quindi oltre 10 giorni dalla prima notificazione avvenuta il 17.5.2016.

17. Per l'effetto, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da *[...]* *Controparte_2*

18. Tenuto conto che la decisione della controversia è stata determinata da rilievo d'ufficio e la stessa si è risolta con una pronuncia in rito, la Corte ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 *quater* (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis*).

P.Q.M

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Gestione Liquidatoria della ex *Pt_4* d *CP_19* avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1598/2015 del 11.11.2015 depositata il 17.11.2015, resa nel procedimento civile rg. 200552/2005, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara improcedibile l'appello principale ai sensi dell'art. 348 primo comma c.p.c.;
- *[...]* *Controparte_2* ;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 29 ottobre 2020.

Il Giudice Ausiliario estensore
Maria Luisa Martini

Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-948